



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 1246/2014 della Commissione, del 19 novembre 2014, recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque UE e internazionali delle zone V, VI, VII e XII per le navi battenti bandiera spagnola** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 1247/2014 della Commissione, del 19 novembre 2014, recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera del Regno Unito** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 776/2014 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota fino al termine della campagna 2014/2015 e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1061/2014** 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2014 della Commissione, del 21 novembre 2014, relativo all'autorizzazione dell'inositolo come additivo per mangimi destinati a pesci e crostacei ⁽¹⁾** 7
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1250/2014 della Commissione, del 21 novembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 per quanto riguarda i contingenti tariffari per lo zucchero originario della Serbia** 10
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1251/2014 della Commissione, del 21 novembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 13

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2014/103/UE della Commissione, del 21 novembre 2014, che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose ⁽¹⁾** 15

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

DECISIONI

2014/826/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 10 novembre 2014, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale, in occasione della 94ª sessione del comitato della sicurezza marittima con riguardo all'adozione degli emendamenti al codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011** 17
- ★ **Decisione 2014/827/PESC del Consiglio, del 21 novembre 2014, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia** 19

2014/828/UE:

- ★ **Decisione della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2014, sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2014/40)** 22

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1246/2014 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2014

recante divieto di pesca del pesce sciabola nero nelle acque UE e internazionali delle zone V, VI, VII e XII per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2014.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde (GUL 356 del 22.12.2012, pag. 22).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	73/DSS
Stato membro	Spagna
Stock	BSF/56712-
Specie	Pesce sciabola nero (<i>Aphanopus carbo</i>)
Zona	Acque UE e internazionali delle zone V, VI, VII e XII
Data di chiusura	6.11.2014

REGOLAMENTO (UE) N. 1247/2014 DELLA COMMISSIONE**del 19 novembre 2014****recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV per le navi battenti bandiera del Regno Unito**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2014.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).

ALLEGATO

N.	75/TQ43
Stato membro	Regno Unito
Stock	SRX/2AC4-C
Specie	Razze (<i>Rajiformes</i>)
Zona	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV
Data di chiusura	10.11.2014

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1248/2014 DELLA COMMISSIONE**del 20 novembre 2014****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 776/2014 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota fino al termine della campagna 2014/2015 e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1061/2014**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 139, paragrafo 2, e l'articolo 144, primo comma, lettera g),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 *sexies* in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo zucchero o l'isoglucosio prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 136 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro un limite quantitativo fissato dalla Commissione.
- (2) Le modalità di applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare per quanto riguarda il rilascio dei titoli di esportazione, sono fissate dal regolamento (CE) n. 951/2006.
- (3) Per la campagna di commercializzazione 2014/2015 è stato inizialmente stimato che la domanda del mercato sarebbe stata soddisfatta fissando il limite quantitativo a 650 000 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per le esportazioni di zucchero fuori quota. Tale limite è stato fissato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 776/2014 della Commissione ⁽³⁾. Tuttavia, secondo le stime più recenti, la produzione di zucchero fuori quota dovrebbe raggiungere il livello di 6 200 000 tonnellate. Occorre perciò garantire ulteriori sbocchi di mercato per lo zucchero fuori quota.
- (4) Tenendo conto che il massimale stabilito dall'OMC per le esportazioni della campagna di commercializzazione 2014/2015 non è stato interamente utilizzato, è opportuno aumentare di 700 000 tonnellate il limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota, in modo da fornire ulteriori opportunità commerciali per i produttori di zucchero dell'Unione.
- (5) È necessario modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 776/2014.
- (6) Per consentire la presentazione delle domande di titoli di esportazione di zucchero fuori quota, occorre abolire la sospensione della presentazione delle domande disposta dall'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1061/2014 della Commissione ⁽⁴⁾. Poiché il regolamento di esecuzione (UE) n. 1061/2014 ha esaurito i propri effetti, è opportuno abrogarlo.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 776/2014 della Commissione, del 16 luglio 2014, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna di commercializzazione 2014/2015 (GUL 210 del 17.7.2014, pag. 11).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1061/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota (GUL 293 del 9.10.2014, pag. 24).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 776/2014, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la campagna di commercializzazione 2014/2015, il limite quantitativo di cui all'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è di 1 350 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99.»

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1061/2014 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2014

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1249/2014 DELLA COMMISSIONE**del 21 novembre 2014****relativo all'autorizzazione dell'inositolo come additivo per mangimi destinati a pesci e crostacei****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'inositolo è stato autorizzato a tempo indeterminato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali in quanto sostanza appartenente al gruppo «vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite». Tale sostanza è stata successivamente inserita nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'inositolo come additivo per mangimi destinati a pesci, crostacei, gatti e cani. Il richiedente ha chiesto che tale additivo fosse classificato nella categoria «additivi nutrizionali». Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 9 aprile 2014 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte per i mangimi, l'inositolo non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'inositolo è considerato un'efficace fonte di micronutrienti essenziali per pesci e crostacei e non ritiene siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha altresì verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione dell'inositolo dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'impiego di questa sostanza può essere pertanto autorizzato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'immediata applicazione delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte esistenti degli additivi nonché delle premiscele e dei mangimi composti che li contengono, come autorizzato dalla direttiva 70/524/CEE.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite», è autorizzata come additivo per l'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato stesso.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2014; 12(5):3671.

Articolo 2

La sostanza di cui all'allegato e i mangimi contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 12 giugno 2015 in conformità alle norme applicabili prima del 12 dicembre 2014, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino all'esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2014

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %.			

Additivi nutrizionali: vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite

3a900	Inositolo	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Inositolo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Inositolo</p> <p>Formula chimica: C₆H₁₂O₆</p> <p>Numero CAS: 87-89-8;</p> <p>Inositolo, in forma solida, prodotto mediante sintesi chimica.</p> <p>Criteri di purezza: min. 97 %.</p> <p><i>Metodi di analisi</i> ⁽¹⁾</p> <p>Per l'identificazione dell'inositolo nell'additivo per mangimi: cromatografia liquida e spettrofotometria d'assorbimento infrarosso (Ph. Eur. 01/2008:1805).</p> <p>Per la quantificazione dell'inositolo nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi: analisi dell'attività microbiologica.</p>	Pesci e crostacei	—	—	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>2. Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza.</p>	12 dicembre 2024
-------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---	---	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

⁽¹⁾ Ulteriori informazioni sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1250/2014 DELLA COMMISSIONE**del 21 novembre 2014****che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 per quanto riguarda i contingenti tariffari per lo zucchero originario della Serbia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 180 e 187,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra ⁽²⁾ (qui di seguito denominato «ASA»), è stato approvato con la decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione ⁽³⁾ ed è entrato in vigore il 1° settembre 2013. L'articolo 26, paragrafo 4, dell'ASA prevede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nell'Unione dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Serbia, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 180 000 tonnellate.
- (2) Il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ⁽⁴⁾ (qui di seguito denominato «il protocollo») è stato firmato il 25 giugno 2014. La firma a nome dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica e degli Stati membri è stata autorizzata con le decisioni 2014/517/UE ⁽⁵⁾ e 2014/518/Euratom ⁽⁶⁾ del Consiglio.
- (3) L'articolo 2 del protocollo prevede una modifica dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'ASA al fine di aumentare i contingenti tariffari esistenti per lo zucchero originario della Serbia, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 181 000 tonnellate.
- (4) Ai sensi dell'articolo 3 della decisione 2014/517/UE, il protocollo deve essere applicato in via provvisoria, a norma del suo articolo 14, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione. Pertanto, gli effetti dell'aumento dei contingenti tariffari esistenti per lo zucchero originario della Serbia dovrebbero decorrere dal 1° agosto 2014.
- (5) Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione ⁽⁷⁾ prevede l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore dello zucchero, compresi quelli originari della Serbia. È pertanto necessario modificare tale regolamento per tener conto del protocollo.
- (6) A norma dell'articolo 11 del protocollo, durante il primo anno di applicazione provvisoria del protocollo, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti devono essere

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 278 del 18.10.2013, pag. 16.

⁽³⁾ Decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GUL 278 del 18.10.2013, pag. 14).

⁽⁴⁾ GUL 233 del 6.8.2014, pag. 3.

⁽⁵⁾ Decisione 2014/517/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GUL 233 del 6.8.2014, pag. 1).

⁽⁶⁾ Decisione 2014/518/Euratom del Consiglio, del 14 aprile 2014, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GUL 233 del 6.8.2014, pag. 20).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GUL 254 del 26.9.2009, pag. 82).

calcolati proporzionalmente ai volumi annui di base specificati nel protocollo, tenendo conto della parte dell'anno trascorsa prima del 1° agosto 2014. Pertanto, per il 2014, l'aumento del volume delle quote esistenti di zucchero originario della Serbia dovrebbe essere disponibile per il periodo dal 1° agosto 2014 al 31 dicembre 2014.

- (7) Considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 891/2009, in questo settore i contingenti tariffari sono gestiti per campagna di commercializzazione, si deve tener conto dell'aumento proporzionale dei volumi dei contingenti tariffari aperti per la campagna 2013/2014 e dei volumi da concedere per la campagna 2014/2015, in conformità del protocollo. L'aumento proporzionale del volume annuo per i mesi di agosto e settembre 2014 corrisponde a 167 tonnellate di zucchero. Poiché non sarà possibile utilizzare tale quantitativo prima della fine della campagna di commercializzazione 2013/2014, esso dovrebbe essere messo a disposizione nella campagna 2014/2015.
- (8) A norma del suo articolo 135, paragrafo 2, l'ASA non si applica al Kosovo⁽¹⁾. Il regolamento (CE) n. 2007/2000⁽²⁾ è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1215/2009⁽³⁾. Poiché il regolamento (CE) n. 1215/2009 non prevede più concessioni sulle importazioni nell'Unione di prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari del Kosovo, è opportuno sopprimere i riferimenti al regolamento (CE) n. 2007/2000 e al Kosovo nel regolamento (CE) n. 891/2009.
- (9) È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 891/2009.
- (10) Poiché la campagna di commercializzazione 2014/2015 decorre dal 1° ottobre 2014, le modifiche del regolamento (CE) n. 891/2009 dovrebbero essere applicate quanto prima e il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 891/2009 è così modificato:

- (1) all'articolo 1, la lettera b) è soppressa;
 - (2) all'articolo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) all'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (*), modificato dal protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (**).
- (*) GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16.
(**) GU L 233 del 6.8.2014, pag. 3»;
- (3) all'articolo 2, lettera b) sono soppressi il termine «Kosovo» e la relativa nota in calce;
 - (4) nell'allegato I, la parte II è sostituita dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

(1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2) Regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1).

(3) Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2014/2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

La parte II dell'allegato I del regolamento (CE) n. 891/2009 è sostituita dalla seguente:

«Parte II: Zucchero Balcani

Paese terzo o territorio doganale	Numero d'ordine	Codice NC	Quantità (tonnellate)	Dazio contingentale (EUR/t)
Albania	09.4324	1701 e 1702	1 000	0
Bosnia-Erzegovina	09.4325	1701 e 1702	12 000	0
Serbia	09.4326	1701 e 1702	181 000 ⁽¹⁾	0
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	09.4327	1701 e 1702	7 000	0

⁽¹⁾ Per la campagna di commercializzazione 2014/2015, il quantitativo è fissato a 181 167 tonnellate.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1251/2014 DELLA COMMISSIONE**del 21 novembre 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	67,1
	MA	71,2
	MK	78,8
	ZZ	72,4
0707 00 05	AL	62,5
	JO	203,0
	TR	133,9
	ZZ	133,1
0709 93 10	MA	38,9
	TR	124,3
	ZZ	81,6
0805 20 10	MA	86,3
	ZZ	86,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	59,1
	PE	74,4
	TR	70,7
	ZZ	68,1
	TR	80,3
0805 50 10	TR	80,3
	ZZ	80,3
0808 10 80	AU	203,7
	BR	53,4
	CA	133,4
	CL	86,9
	MD	29,7
	NZ	197,7
	US	102,4
	ZA	148,5
	ZZ	119,5
	0808 30 90	CN
US		201,1
ZZ		141,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2014/103/UE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2014

che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I, sezione I.1, l'allegato II, sezione II.1, e l'allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE rimandano a disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili, come definito all'articolo 2 di tale direttiva.
- (2) Le disposizioni dei sopra citati accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Pertanto, le ultime versioni modificate di tali accordi si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015, con un periodo transitorio che terminerà il 30 giugno 2015.
- (3) L'allegato I, sezione I.1, l'allegato II, sezione II.1 e l'allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/CE devono pertanto essere modificati di conseguenza.
- (4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2008/68/CE

La direttiva 2008/68/CE è così modificata:

- 1) All'allegato I, la sezione I.1 è sostituita dal testo seguente:

«I.1. ADR

Allegati A e B dell'ADR come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2015, restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno.»

- 2) All'allegato II, la sezione II.1 è sostituita dal seguente testo:

«II.1. RID

Allegato del RID che figura come appendice C della COTIF), applicabile con effetto dal 1° gennaio 2015, restando inteso che i termini "Stato contraente del RID" sono sostituiti dai termini "Stato membro", come opportuno.»

- 3) All'allegato III, la sezione III.1 è sostituita dal seguente testo:

«III.1. ADN

I regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, così come l'articolo 3, lettere f) e h), e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, nei quali "parte contraente" è sostituito con "Stato membro", come opportuno.»

⁽¹⁾ GUL 260 del 30.9.2008, pag. 13.

*Articolo 2***Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2014

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2014

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale, in occasione della 94^a sessione del comitato della sicurezza marittima con riguardo all'adozione degli emendamenti al codice relativo al programma di ispezioni estese del 2011

(2014/826/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione dell'Unione europea nel settore del trasporto marittimo dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima.
- (2) Il comitato della sicurezza marittima dell'IMO (MSC), in sede di 93^a sessione, ha approvato emendamenti al codice relativo al programma di ispezioni estese (ESP) del 2011. È previsto che tali emendamenti siano adottati in occasione della 94^a sessione dell'MSC, che si terrà nel novembre 2014.
- (3) Gli emendamenti al codice ESP del 2011 lo adeguano alle pratiche delle società di classificazione e consentono anche, a determinate condizioni, un collaudo idrostatico delle cisterne di carico da parte dell'equipaggio della nave, sotto la direzione del comandante, anziché in presenza di un ispettore.
- (4) Gli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ prevedono l'applicazione obbligatoria del regime di valutazione delle condizioni delle navi (Condition Assessment Scheme — CAS) dell'IMO. Il CAS è integrato dal codice ESP del 2011, adottato dall'assemblea dell'IMO con la risoluzione A.1049(27). L'allegato B, parte B, del codice ESP del 2011 riguarda le ispezioni durante le visite alle petroliere diverse dalle petroliere a doppio scafo e indica come vada effettuata la valutazione intensificata. Di conseguenza, ogni modifica del codice ESP del 2011, nella misura in cui siano interessate le petroliere monoscafo di età superiore a 15 anni, sarà automaticamente applicabile in forza del regolamento (UE) n. 530/2012.
- (5) L'Unione non è membro dell'IMO né parte contraente delle convenzioni e dei codici citati. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a esprimere la posizione dell'Unione e a esprimere il loro consenso a essere vincolati dagli emendamenti al codice ESP del 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nella 94^a sessione del comitato della sicurezza marittima dell'IMO l'Unione assume posizione favorevole all'adozione degli emendamenti al codice ESP del 2011, secondo quanto specificato nell'allegato 22, allegato B, parte B, del documento MSC 93/22/Add.3 dell'IMO, ai fini di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) n. 530/2012.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3).

2. La posizione dell'Unione indicata al paragrafo 1 è espressa dagli Stati membri che sono membri dell'IMO, i quali agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione.
3. Possono essere convenute modifiche formali e minori a tale posizione senza modificarla.

Articolo 2

Gli Stati membri sono autorizzati a dare il loro consenso a essere vincolati, nell'interesse dell'Unione, dagli emendamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2014

Per il Consiglio
Il presidente
M. MARTINA

DECISIONE 2014/827/PESC DEL CONSIGLIO**del 21 novembre 2014****che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC ⁽¹⁾, che è stata modificata da ultimo dalla decisione 2012/174/PESC del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il 22 luglio 2013 il Consiglio ha convenuto che l'UE rimane pienamente impegnata nella lotta contro la pirateria e le rapine a mano armata al largo della Somalia. Ha espresso apprezzamento per i buoni risultati ottenuti finora dalla sua operazione navale Atalanta. Il Consiglio ha sottolineato che, nonostante i notevoli progressi registrati nei confronti della pirateria in mare, la minaccia permane e quei progressi potrebbero risultare vani.
- (3) Il 18 novembre 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2125 (2013) che rinnova il quadro per le azioni internazionali nella lotta contro la pirateria e le sue cause profonde.
- (4) È opportuno prorogare fino al 12 dicembre 2016 l'operazione militare dell'UE di cui all'azione comune 2008/851/PESC (Atalanta).
- (5) Il 22 luglio 2013 il Consiglio ha inoltre convenuto che l'UE porterà avanti il suo approccio integrato al miglioramento della sicurezza e dello stato di diritto in Somalia, sulla base della titolarità e della responsabilità somale, dello stretto coordinamento con altri attori e della coerenza e delle sinergie tra gli strumenti dell'UE, in particolare tra le sue missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune.
- (6) Tale approccio integrato, basato sul patto per un «new deal» per la Somalia, dovrebbe contribuire a potenziare le capacità marittime in Somalia e nella regione, ad affrontare le cause profonde della pirateria e a ridurre l'impunità delle reti dei pirati in altre attività criminali in mare, affrontando le condizioni favorevoli al conseguimento degli obiettivi di Atalanta.
- (7) In questo contesto, un contributo da parte di Atalanta con compiti secondari, nei limiti dei mezzi e delle capacità esistenti e su richiesta, all'approccio integrato dell'UE per la Somalia e alle pertinenti attività della comunità internazionale aiuterebbe ad affrontare le cause profonde della pirateria e le sue reti. Tali compiti secondari sarebbero condotti per sostenere la strategia di uscita di Atalanta.
- (8) La cooperazione di Atalanta con i servizi di contrasto dovrebbe essere facilitata per contribuire all'applicazione della legislazione antipirateria, migliorando al contempo l'efficienza delle sue operazioni antipirateria basate sull'intelligence.
- (9) Nessuna disposizione della presente decisione o dell'azione comune 2008/851/PESC impedisce al personale di Stati partecipanti ad Atalanta di ottemperare ai propri obblighi ai sensi del diritto nazionale applicabile.
- (10) È necessario stabilire l'importo di riferimento finanziario destinato a coprire i costi comuni di Atalanta per il periodo che va dal 13 dicembre 2014 al 12 dicembre 2016.
- (11) L'azione comune 2008/851/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

⁽¹⁾ Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33).

⁽²⁾ Decisione 2012/174/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (GU L 89 del 27.3.2012, pag. 69).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2008/851/PESC è così modificata:

1) all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Inoltre, Atalanta può contribuire, come compito secondario non esecutivo, nei limiti dei mezzi e delle capacità esistenti e su richiesta, all'approccio integrato dell'UE per la Somalia e alle pertinenti attività della comunità internazionale, aiutando in tal modo ad affrontare le cause profonde della pirateria e le sue reti.»;

2) all'articolo 2, le lettere da g) a i) sono sostituite dalle seguenti:

«g) raccoglie, conformemente al diritto applicabile, i dati personali relativi alle persone di cui alla lettera e) relativi a caratteristiche che possono contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali, nonché i seguenti dettagli, a esclusione di altri dati personali: cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti; data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso; luogo di residenza, professione e luogo in cui si trovano; dati relativi alle patenti di guida, ai documenti di identificazione e al passaporto;

h) ai fini della diffusione dei dati attraverso i canali dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL) e della loro verifica con le banche dati di INTERPOL, e in attesa della conclusione di un accordo tra l'Unione e INTERPOL, trasmette all'Ufficio centrale nazionale INTERPOL degli Stati membri, conformemente agli accordi che saranno conclusi tra il comandante dell'operazione UE e i capi degli Uffici centrali nazionali pertinenti, i dati seguenti:

— dati personali di cui alla lettera g);

— dati relativi alle attrezzature utilizzate dalle persone di cui alla lettera e).

I dati personali non sono conservati dopo la loro trasmissione a INTERPOL;

i) trasmette i dati di cui alla lettera h) a EUROPOL secondo le disposizioni di un accordo da concludere tra l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ed EUROPOL. I dati personali non sono conservati dopo la loro trasmissione a INTERPOL;

j) contribuisce, nei limiti dei mezzi e delle capacità, al monitoraggio delle attività di pesca al largo della Somalia e sostiene il regime di concessione di licenze e di registrazione per la pesca artigianale e industriale nelle acque sotto la giurisdizione somala sviluppato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), una volta istituito, con l'esclusione di qualsiasi attività di contrasto;

k) instaura, in stretta collaborazione con il servizio europeo per l'azione esterna, rapporti con le entità somale e le società private che operano a loro nome, attive al largo della Somalia nel settore più ampio della sicurezza marittima, al fine di comprenderne meglio le attività, le capacità e le operazioni di eliminazione dei conflitti in mare;

l) assiste, attraverso supporto logistico, prestazione di consulenze o formazione in mare, su loro richiesta e nei limiti dei mezzi e delle capacità esistenti, EUCAP NESTOR, EUTM Somalia, il rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa, la missione UE in Somalia con il rispetto per i loro mandati e la zona delle operazioni di Atalanta e contribuisce all'attuazione dei pertinenti programmi dell'UE, in particolare il programma di sicurezza marittima regionale (MASE) nell'ambito del 10^a FES;

m) rende disponibili i dati relativi alle attività di pesca raccolti dalle unità di EUNAVFOR disponibili al largo delle coste della Somalia, attraverso il pertinente servizio della Commissione, alla Commissione per il tonno dell'Oceano indiano, ai suoi Stati membri e alla FAO e, una volta conseguiti sufficienti progressi a terra in termini di sviluppo delle capacità marittime, comprese misure di sicurezza per lo scambio di informazioni, assiste le autorità somale rendendo disponibili i dati riguardanti le attività di pesca raccolti nel corso dell'operazione;

n) sostiene, in modo coerente con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e nei limiti dei mezzi e delle capacità esistenti, le attività del gruppo di monitoraggio di Somalia ed Eritrea (SEMG) ai sensi delle risoluzioni 2060 (2012), 2093 (2013) e 2111 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, monitorando e comunicando al SEMG le navi sospettate di sostenere le reti di pirati.»;

3) all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 13 dicembre 2014 al 12 dicembre 2016 è pari a 14 775 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione 2011/871/PESC è pari allo 0 %.»;

4) all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'operazione militare dell'UE si conclude il 12 dicembre 2016.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

C. CALEDA

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 15 ottobre 2014
sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite
(BCE/2014/40)
(2014/828/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, congiuntamente al primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,

Considerando quanto segue:

- (1) Conformemente a quanto previsto dall'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le BCN) possono operare sui mercati finanziari, tra l'altro, comprando e vendendo a titolo definitivo strumenti negoziabili.
- (2) Il 4 settembre 2014 il Consiglio direttivo ha deciso di avviare un nuovo programma di acquisto di obbligazioni garantite (di seguito, il «CBPP3»). Insieme al programma di acquisto di titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (ABSPP) e alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO) ⁽¹⁾, il CBPP3 migliorerà ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, faciliterà l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, genererà positive ricadute su altri mercati e, come risultato, renderà più agevole l'orientamento della politica monetaria della BCE, contribuendo a ricondurre i tassi di inflazione a livelli prossimi al 2 %.
- (3) Come parte della politica monetaria unica, gli acquisti definitivi di obbligazioni garantite idonee da parte delle banche centrali dell'Eurosistema nell'ambito del CBPP3 dovrebbero essere attuati in maniera uniforme e decentrata, in conformità alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione e portata dell'acquisto definitivo di obbligazioni bancarie garantite

L'Eurosistema istituisce il CBPP3, nell'ambito del quale le banche centrali dell'Eurosistema acquistano obbligazioni garantite idonee ai sensi dell'articolo 2. Sulla base del CBPP3, le obbligazioni garantite idonee possono essere acquistate dalle banche centrali dell'Eurosistema da controparti idonee sui mercati primari e secondari, secondo le condizioni di idoneità della controparte contenute nell'articolo 3.

Articolo 2

Criteri di idoneità per le obbligazioni garantite

Sono idonee per l'acquisto definitivo nell'ambito del CBPP3 le obbligazioni garantite che siano idonee per le operazioni di politica monetaria ai sensi della sezione 6.2.1 dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14 ⁽²⁾ e, inoltre, soddisfino le condizioni per essere accettate come garanzia per uso proprio di cui alla sezione 6.2.3.2 (paragrafo quinto) dell'allegato I

⁽¹⁾ Decisione BCE/2014/34, del 29 luglio 2014, relativa a misure sulle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (GU L 258 del 29.8.2014, pag. 11).

⁽²⁾ Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1).

all'indirizzo BCE/2011/14, e siano emesse da enti creditizi aventi sede legale nell'area dell'euro. Sono idonee per l'acquisto definitivo nell'ambito del CBPP3 le *multicédulas* che siano idonee per le operazioni di politica monetaria ai sensi della sezione 6.2.1 dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14 e siano emesse da società veicolo aventi sede legale nell'area dell'euro.

Le obbligazioni garantite sopra richiamate sono idonee per gli acquisti definitivi nell'ambito del CBPP3 purché soddisfino le ulteriori condizioni che seguono:

- 1) sia raggiunta una valutazione della qualità creditizia, secondo la regola del first-best, di grado minimo 3 [CQS3, attualmente pari ad un rating «BBB-» o equivalente di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution, ECAI)], rilasciata da almeno una delle ECAI accettate nell'ambito del quadro di riferimento in materia di valutazione della qualità creditizia dell'Eurosistema (Eurosystem Credit Assessment Framework, ECAF);
- 2) si rientri entro un limite pari al 70 % dell'emissione, per ogni singolo codice ISIN, per quanto riguarda la quota complessiva detenuta nell'ambito del primo ⁽¹⁾ e del secondo ⁽²⁾ programma di acquisto di obbligazioni garantite (rispettivamente, CBPP1 e CBPP2), del CBPP3 e le altre quote detenute dalle banche centrali dell'Eurosistema;
- 3) le obbligazioni garantite siano denominate in euro, detenute e regolate nell'area dell'euro;
- 4) le obbligazioni garantite emesse da soggetti sospesi dalle operazioni di credito dell'Eurosistema siano escluse dagli acquisti nell'ambito del CBPP3 per la durata della relativa sospensione;
- 5) per le obbligazioni garantite che non raggiungono attualmente un rating pari a CQS3 a Cipro e in Grecia, è richiesto un rating minimo delle attività pari al rating massimo ottenibile per obbligazioni garantite, come stabilito dalla rispettiva ECAI per quel paese, fino a che la soglia minima di qualità creditizia dell'Eurosistema non sia applicata alle condizioni di idoneità della garanzia per gli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco o cipriota (ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'indirizzo BCE/2014/31) ⁽³⁾, ed è fissato un limite pari al 30 % dell'emissione per ogni singolo codice ISIN, che si applica alla quota complessiva detenuta dalle banche centrali dell'Eurosistema in base a CBPP1, CBPP2, CBPP3 e altre operazioni, purché soddisfino le seguenti ulteriori condizioni al fine di realizzare un'equivalenza del rischio:
 - a) sia effettuata la segnalazione mensile delle caratteristiche del pool di garanzie, incluse le informazioni a livello di prestito, alla BCN presso la quale l'emittente è domiciliato, unitamente alle caratteristiche strutturali del programma e alle informazioni sull'emittente; lo schema segnaletico è reso disponibile alle controparti dalla rispettiva BCN;
 - b) sia previsto l'impegno a mantenere un eccesso di garanzia minimo del 25 %; le disposizioni per il calcolo dell'eccesso di garanzia sono rese disponibili alle controparti dalle rispettive BCN;
 - c) per i crediti non denominati in euro, siano incluse nel pool di garanzie del programma coperture valutarie con controparti che hanno rating BBB- o superiore; in alternativa, almeno il 95 % delle attività deve essere denominata in euro; e
 - d) i crediti ricompresi nel pool di garanzie siano nei confronti di debitori ubicati nell'area dell'euro;
- 6) le obbligazioni garantite trattenute in bilancio dall'emittente sono idonee per l'acquisto nell'ambito del CBPP3, purché soddisfino le condizioni di idoneità sopra specificate.

Articolo 3

Controparti idonee

Sono controparti idonee per il CBPP3, sia per operazioni definitive che per operazioni di concessione di titoli in prestito che riguardino obbligazioni garantite detenute nei portafogli CBPP3 dell'Eurosistema: a) le controparti interne partecipanti alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, come definite nella sezione 2.1 dell'allegato I all'indirizzo BCE/2011/14; e b) ogni altra controparte che sia utilizzata dalle banche centrali dell'Eurosistema per l'investimento dei propri portafogli di investimento in euro, comprese le controparti non appartenenti all'area dell'euro che sono attive nelle obbligazioni garantite.

⁽¹⁾ Decisione BCE/2009/16, del 2 luglio 2009, sull'attuazione di un programma per l'acquisto di obbligazioni garantite (GU L 175 del 4.7.2009, pag. 18).

⁽²⁾ Decisione BCE/2011/17, del 3 novembre 2011, sull'attuazione di un secondo programma per l'acquisto di obbligazioni garantite (GU L 297 del 16.11.2011, pag. 70).

⁽³⁾ Indirizzo BCE/2014/31, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).

*Articolo 4***Disposizione finale**

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 ottobre 2014

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT